

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno (.....) del mese di in Lendinara, presso la sede dell'Istituzione in via G.B. Conti, 30, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

l'ISTITUZIONE DOTT. BRUNETTO BOLDRIN (in seguito denominato "Ente"), codice fiscale 91002810298, rappresentato dalla Sig.ra ZERBINATI MARTA, nata a Badia Polesine (Ro) il 24/09/1957, che interviene in qualità di Presidente della medesima;

E

la Banca (in seguito denominata "Cassiere") – capitale sociale euro interamente versato, codice fiscale n....., partita IVA n., rappresentata dal Sig., nato a il, il quale interviene nella sua qualità di, giusta delega di cui alla deliberazione in data

Premesso

- che con deliberazione n. 25 del 11/12/2018, esecutiva, l'Ente ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di cassa per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso propri locali nei giorni e con l'orario previsto per gli stessi.
2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 3, viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto, ai patti di cui alla presente convenzione, all'offerta di gara del, nonché alle clausole sottoscritte per l'ammissione alla gara .
3. Durante la validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Il Cassiere si fa carico degli eventuali costi concernenti l'adeguamento delle procedure informatiche atte a consentire il collegamento "on line" con il servizio finanziario dell'Ente per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di cassa. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.
4. L'Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Cassiere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito,

qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

5. Il Cassiere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della convenzione, su richiesta dell'Ente. In tal caso si applicano, al periodo della proroga, le pattuizioni della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'amministrazione di titoli e valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti istituzionali e da norme pattizie.
2. Esula dall'ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate che la legge riserva al concessionario del servizio riscossione. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, comunque, nei tempi tecnici necessari presso il conto di cassa dell'Ente.
3. Qualora previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere può essere aperto apposito conto bancario per la gestione delle minute spese economali.

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2022. E' consentita la proroga come prevista all'art. 1 comma 5.

Art. 4 - Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone facoltizzate dall'Ente e previste nel proprio Statuto.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche o da staccarsi da apposito bollettario appositamente predisposto.
4. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi, da registrarsi da parte del Cassiere sul giornale di cassa il giorno stesso della loro effettuazione, sono dallo stesso segnalati all'Ente, il quale provvede ad emettere gli ordinativi di incasso con l'indicazione degli estremi dell'operazione da coprire rilevata dal giornale di cassa del Cassiere.
5. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto infruttifero.
6. I versamenti a favore dell'Ente potranno essere effettuati oltre che in contanti anche mediante assegni se intestati all'Ente, POS, Bancomat, carte di credito e servizi internet, qualora attivati.
7. Il Cassiere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
8. Valuta per le riscossioni: stesso giorno dell'operazione.

Art. 5 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dalle persone facoltizzate dall'Ente e previste dal proprio Statuto.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4. I mandati di pagamento devono contenere oltre agli elementi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge anche la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
5. Il Cassiere, anche in assenza del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge e quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono, altresì, riportare gli estremi dell'operazione da coprire rilevata dai giornali di cassa del Cassiere.
6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.
7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
8. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati ovvero che presentino abrasioni o cancellature o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
9. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente sugli stessi. Tutte le spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. La commissione per bonifici disposti presso altri istituti di credito è stabilito dal Cassiere ed a carico dell'ente.
10. I mandati saranno evasi e ammessi al pagamento dal Cassiere entro il termine di due giorni lavorativi dalla avvenuta consegna, esclusi i casi di cui al precedente comma 4.

11. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
12. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni che l'Ente provvederà in autonomia a consegnare.
13. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
14. L'accredito del compenso del Segretario sarà effettuato in esenzione di ogni spesa e con valuta pari al giorno lavorativo successivo alla data di estinzione dei mandati di pagamento, anche se domiciliati su altri Istituti.
15. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione informatizzata, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
16. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
17. Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di cassa in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
18. La valuta per i pagamenti è pari allo stesso giorno dell'operazione.

Art. 6 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, in forma cartacea, trasmessi dall'Ente al Cassiere sono accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. Eventuali procedure informatiche a firma digitale potranno essere oggetto di separati accordi tra Ente e Cassiere.

Art. 7 - Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, i mandati e le reversali e i verbali di verifica di cassa.
2. Il Cassiere è tenuto:
 - a) a trasmettere giornalmente all'Ente copia del giornale di cassa relativo al giorno precedente e rendere disponibili visualizzazioni in tempo reale con strumenti informatici, in modalità sicura e protetta;
 - b) consentire ricerche e statistiche sulle operazioni effettuate sui conti di tesoreria mediante l'impiego di strumenti informatici, in modalità sicura e protetta.
3. Il Cassiere, altresì, si impegna a produrre anche la situazione dei fondi vincolati esistenti.

Art. 8 - Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e il Revisore dei Conti hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di cassa.
2. Il Revisore dei Conti ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente del nominativo suddetto, quest'ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario, il cui incarico sia eventualmente previsto nello statuto.

Art. 9 - Anticipazioni di cassa

1. Il Cassiere, su richiesta dell'Ente presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla delibera dell'Istituzione, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi del valore della produzione riferito all'ultimo Bilancio Economico di Previsione approvato. L'utilizzo dell'anticipazione, previo avviso all'Ente, ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
2. Nel momento in cui viene attivata l'anticipazione il Cassiere deve darne comunicazione all'Ente nella medesima giornata.
3. Il Cassiere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Cassiere, provvederà all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art. 10 - Garanzia fideiussoria

1. Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente art.9.

Art. 11 - Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa viene applicato un tasso d'interesse annuo pari (.....) in più / in meno dell'Euribor 365/3 mesi, rilevato come da condizioni di gara e di offerta. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. Il Tesoriere

procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione ed addebito sul conto di tesoreria degli interessi a debito eventualmente maturati nell'anno precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente i mandati a copertura.

2. Sulle giacenze di cassa detenibili presso il Cassiere viene applicato un tasso di interesse annuo pari a punti (.....) in meno / in più dell'Euribor 365/3 mesi, con liquidazione annuale degli interessi.

Art. 12 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Cassiere assume, a titolo completamente gratuito, in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, obbligandosi a non procedere alla loro restituzione senza regolari ordini dell'Ente medesimo.

Art. 13 - Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione, compresa la tenuta di conti spetta al Cassiere il seguente compenso:
2. Il Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle eventuali spese vive di gestione effettivamente sostenute per conto dell'Ente. Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita distinta analitica.

Art. 14 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Cassiere, a norma di legge, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art. 15 – Contributi per iniziative socio-culturali

1. La Banca Cassiere, in ragione delle potenzialità di sviluppo della propria attività derivante dall'assunzione del servizio, si impegna a concedere all'Ente, per la sponsorizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale, assistenziale e sportivo un contributo complessivo di Euro (..... Euro), come da condizioni di gara e offerta. Tale contributo dovrà essere corrisposto a richiesta dell'Ente. L'Ente si impegna a pubblicizzare il sostegno della Banca Cassiere nell'ambito delle iniziative innanzi citate.

Art. 16 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.

Art. 17- Recesso

1. L'Ente può recedere dalla presente convenzione in qualunque momento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto:
 - a. violazioni delle disposizioni di legge e della presente convenzione;
 - b. mancata o ritardata effettuazione in tutto o in parte dei pagamenti.In ogni caso, e fermo restando il risarcimento degli eventuali danni prodotti, dovrà essere garantito il servizio di cassa fino a quando l'Ente non avrà affidato lo stesso servizio ad altro Istituto di Credito.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio agli impegni sottoscritti in sede di ammissione alla gara e di offerta di gara, nonché alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 19 - Clausola compromissoria

1. Le parti convengono, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 205/2000, di fare decidere tutte le controversie nascenti dal presente contratto concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo da un collegio arbitrale formato da tre arbitri. Ciascuna parte nominerà un arbitro. Il terzo arbitro, che presiederà il collegio, dovrà essere nominato dalle parti di comune accordo (oppure dai primi due arbitri). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo ciascuna parte potrà chiedere la nomina del presidente del collegio arbitrale con ricorso al presidente del Tribunale. L'arbitrato dovrà essere deciso secondo le norme di diritto e previa l'assunzione di tutti i mezzi di prova che l'arbitro o il collegio arbitrale riterrà necessarie per la decisione. In ogni caso dovrà essere assicurata la possibilità di produrre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme previste in materia dalle leggi vigenti.

Art. 20 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:
 - per l'Ente presso la sede di Lendinara, via G.B. Conti n.30;
 - per il Cassiere.....
2. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente convenzione il Foro competente deve intendersi quello di Rovigo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'Istituzione Dott.B.Boldrin: il Presidente _____

Per la Banca Cassiere: il _____.